



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale


Fondo Sociale Europeo



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012
POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale
Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.C Regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali (IUC, TASI, TARI) e aspetti critici della gestione: riscossione e contenzioso
Sede	Acireale
Esperto/i	Lucio Catania
Contributo	La riscossione dei tributi locali

Formez**PA**




Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale) e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana -
Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE - *LINEA COMUNI*

1 1
Le autonomie locali siciliane:
novità in materia di bilancio e
gestione associata dei servizi.

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI



Formez^{PA}

Esperto Formez: LUCIO CATANIA

La riscossione dei tributi locali

Al 1° gennaio 2012, la riscossione dei tributi locali era gestita da Equitalia (o società alla stessa ricollegabili) in oltre 6.100 Comuni (il 75% del totale) d'Italia.

Il decreto sviluppo, d.l. n. 70/2011, prevedeva che, dal 1° gennaio 2012, Equitalia e le società dalla stessa partecipate dovessero cessare l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali.

Cessazione attività Equitalia e delle sue partecipate

Con l'art. 10, comma 13-octies della L. 214/2011, il termine era già stato spostato in avanti al 31 dicembre 2012.

Cessazione attività Equitalia e delle sue partecipate

Il CdM, con D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (art.9, comma 4) **AVEVA** ulteriormente prorogato tale termine al

30 giugno 2013

La proroga nelle intenzioni del Governo intendeva creare le condizioni per una “prossima riforma”, con una formula che preannunciava nuovi interventi per chiarire il quadro.

Cessazione attività Equitalia e delle sue partecipate

Il D.L. n. 69/2013 aveva definito il 31 dicembre 2013 quale limite temporale ultimo non prorogabile.

Nonostante ciò, la legge di Stabilità 2014 ha previsto un nuovo slittamento del termine finale dell'attività di riscossione di Equitalia s.p.a. sui tributi locali, individuato al **31 dicembre 2014.**

Cessazione attività Equitalia e delle sue partecipate

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Le società del gruppo Equitalia effettuano la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate fino al 31.12.2014.

Art. 1, comma 610:

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2014**».

comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:

2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2014**.

Cessazione attività Equitalia e delle sue partecipate

- Il comma 13-novies del decreto “salva Italia” ha **armonizzato i termini per la cessazione delle attività degli altri concessionari**, a cui era stato affidato direttamente il servizio.
- I termini erano prorogati alla stessa data del 31 dicembre 2012 anche i termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005 per gli altri affidamenti concessori del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione.

La proroga degli affidamenti

Il termine, previsto per i contratti in corso tra gli Enti Locali ed i concessionari della riscossione al 1 ottobre 2006, sarebbe spirato il 31 dicembre 2010, ma prima il D.L. n. 225/2010 (cd “decreto milleproroghe”), convertito in L. n. 10/2011, lo aveva rinviato al 31 marzo 2011 e poi, su espressa previsione della stessa legge, il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 lo aveva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.

La proroga degli affidamenti

I concessionari del servizio di riscossione, quindi, potranno continuare ad espletare il servizio fino alla scadenza di legge, **31 dicembre 2014**, sulla base delle vecchie convenzioni stipulate prima del 1° ottobre 2006.

Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti

La proroga del decreto sviluppo bis, addirittura **VIETAVA** espressamente, nuovi affidamenti.

Dovevano, quindi, essere confermate le gestioni attuali senza ritocchi ai contratti

Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti

Nella legge di conversione n. 213 del 7 dicembre 2012 è stata inserita una norma che consente ai Comuni ed agli Enti locali di revocare a Equitalia e alle società partecipate la gestione della riscossione dei tributi.

Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti

Secondo fonti della stessa Equitalia, la perdita per i Comuni, in termini di minor riscossione, se abbandonassero l'agenzia statale, sarebbe valutabile in alcune centinaia di milioni, senza contare i costi di struttura (dal software alle sedi locali) e senza contare che attualmente ben 1.500 dipendenti di Equitalia (su 8.000) fanno riscossione per gli enti locali.

La proroga degli affidamenti

I Comuni e le Province già da tempo possono avvalersi della facoltà di gestire direttamente la riscossione delle loro entrate (sia spontanea che coattiva). Nel caso in cui l'affidamento del servizio sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica, andranno rispettate le normali scadenze contrattuali, così come previste nel bando di gara.

I ruoli ancora non riscossi

Rimane, però, aperta la questione del passaggio di consegne dei ruoli già attivati da Equitalia e che non saranno ancora riscossi entro il termine di scadenza (o che non lo erano al momento del nuovo affidamento).

I Comuni vorrebbero lasciare in carico all'agente nazionale fino al traguardo dell'incasso delle somme.

La proroga degli affidamenti

Parte della dottrina sostiene che l'Agente della riscossione e gli ex concessionari debbano continuare ad operare, anche oltre il termine di scadenza, per incrementare i risultati della gestione.

A supporto di tale tesi c'è l'ulteriore proroga delle inesigibilità dei ruoli, che la legge di stabilità 2013 ha portato al 31 dicembre 2014.

In forza della nuova proroga per i ruoli consegnati entro il 2011, l'Agente della riscossione avrà tempo fino 31 dicembre 2014 per consegnare al Comune le domande d'inesigibilità.

La proroga degli affidamenti

Il comma 530 dell'art. 1, L. 228/2012, proroga i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli.

- In particolare, sono prorogati al 31.12.2014 i termini entro i quali gli agenti della riscossione possono presentare comunicazione di inesigibilità sui ruoli consegnati fino al 31.12.2011 (in luogo del 31.12.2010).
- Sono conseguentemente rimodulati anche i termini per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli Uffici competenti.
- Sono prorogati, inoltre, al 31.12.2014 i termini per l'adesione alla sanatoria degli illeciti amministrativi.

La proroga degli affidamenti

PROROGA DELLA INESIGIBILITA' DEI RUOLI

Il termine triennale entro il quale gli uffici comunali potranno verificare le domande d'inesigibilità, per eventuali contestazioni da formulare all'esattore, di conseguenza inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La proroga degli affidamenti

Siccome la legge si esprime in termine di cessazione delle attività, questo **potrebbe rendere plausibile** l'interpretazione secondo cui alle società partecipate da Equitalia, allo spirare del termine di legge, **non solo sia inibita la presa in carico di nuove iscrizioni a ruolo, MA ANCHE CHE LE STESSE SIANO TENUTE AD INTERROMPERE LE ATTIVITA' IN CORSO CON RESTITUZIONE AGLI ENTI CREDITORI DELLE PENDENZE RELATIVE.**

La proroga degli affidamenti

In mancanza di indicazioni da parte dei Comuni, Equitalia avrebbe proseguito nell'attività richiesta ***ad esclusivo rischio degli enti territoriali, ai quali risultasse poi accertata la impossibilità a riscuotere,*** e si sarebbe vista costretta a richiedere la refusione dei costi di lavorazione e quelli dell'eventuale contenzioso con i terzi.

La proroga degli affidamenti

L'interpretazione data da Equitalia alla disposizione del d.l. 70/2011 inserita nella lettera *gg-ter*) dell'art. 7, comma 2, porterebbe a ritenere che la cessazione dell'attività comporti l'interruzione di tutte le attività in corso con restituzione agli enti creditizi delle rispettive pendenze.

Gli enti dovrebbero considerare di interrompere l'attività di formazione e consegna del ruolo da subito, visto che per i nuovi ruoli il continuo delle attività di riscossione sarebbe svolto a rischio esclusivo degli enti, inclusa la possibilità di una refusione dei costi subiti.

La proroga degli affidamenti

Il processo di riscossione è stato finora **imposto** agli enti locali per assicurare la riscossione delle entrate, secondo modalità di natura pubblicista (termine della notifica della cartella entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo, comunicazione di inesigibilità entro tre anni, etc.) in forza di leggi dettate a protezione del credito pubblico.

Anche la cessazione delle attività ed il discarico dei ruoli dovrebbe, allora, trovare spazio in una previsione di legge.

Non trova condivisione neanche lo scenario di refusione delle spese per le ultime consegne né, tanto meno, Equitalia può sancire l'obbligo dei Comuni a rifondere le spese di giudizio.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

TRE POSSIBILITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:

- Gestione diretta
- Tramite società iscritte all'albo ministeriale
- Tramite una società in house

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

L'ANCI ritiene la decisione di gestire direttamente le attività in questione sia quella da preferire e, comunque, da valutare in prima istanza.

Il Comune attraverso la gestione diretta o la costituzione di società in house mantiene, infatti, un controllo diretto e costante di un'attività divenuta strategica.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

La gestione diretta è, ovviamente, la scelta più logica e razionale per quanto riguarda la riscossione volontaria (per la parte rispetto alla quale continua a sussistere la possibilità di una scelta discrezionale), mentre presenta evidenti criticità per ciò che attiene alla riscossione coattiva.

Tranne che per le entrate per le quali il legislatore ha imposto uno specifico strumento, per la riscossione ordinaria gli Enti possono, tramite una semplice norma regolamentare, utilizzare un conto corrente di tesoreria.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

L'internalizzazione del servizio di riscossione volontaria, quindi, escluderebbe la necessità di ricorrere a gare d'appalto.

L'esternalizzazione della riscossione spontanea si configura, invece, come un insieme di attività di supporto piuttosto che come un reale affidamento a terzi di una funzione pubblica.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza contabile tale caratteristiche non autorizzerebbero il ricorso a criteri di remunerazione ad aggio.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

In effetti, il “decreto sviluppo” sembrava sancire che la riscossione spontanea non potesse che essere gestita direttamente dai Comuni.

Di questo avviso si era detto anche il Ministero delle Finanze rispondendo ad un Comune che aveva chiesto indicazioni sull'interpretazione da dare all'art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. n. 70/2011.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

Il Mef aveva escluso che dal 1° gennaio 2012 la riscossione spontanea potesse essere affidata ai concessionari.

La norma sanciva che da tale data i Comuni **“effettuano”** la riscossione spontanea, doveva essere interpretata nel senso che questa attività poteva essere svolta solo dagli Enti Locali direttamente o, al massimo, poteva essere affidata ad una società in house, interamente partecipata dallo stesso Comune.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

Ma un emendamento alla manovra Monti, ha modificato in maniera sostanziale la riforma della riscossione contenuta nel D.L. n. 70/2011, cassando dall'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, ogni riferimento alla riscossione spontanea dei tributi.

La nuova formulazione stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2012, i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, e delle disposizioni DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

Il nuovo art. 7, comma 2, del decreto sviluppo del maggio 2011, quindi, consente agli Enti Locali la possibilità di affidare all'esterno la riscossione spontanea, mentre obbliga Comuni e Province ad organizzarsi per gestire il servizio di riscossione coattiva quando questa verrà sottratta ad Equitalia S.p.A. ed alle società da essa partecipate.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L'albo ministeriale

Per la riscossione coattiva è valutabile **l'affidamento ad una delle società private, iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997**, che possono espletare il servizio.

L'albo, istituito presso il Ministero delle Finanze, viene revisionato periodicamente. L'iscrizione avviene attraverso la presentazione di un'apposita istanza da parte dei soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 11 settembre 2000.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L'albo ministeriale

Il Tar Toscana (sentenza n. 1329/2012) ha ritenuto che limitare un bando di gara per la riscossione delle contravvenzioni stradali alle società iscritte all'Albo ministeriale non fosse un requisito eccessivo e spropositato.

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L'albo ministeriale

Tra i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo, occorrono le seguenti misure minime di capitale interamente versato per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività:

- a) 1 milione di euro nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; con un numero di Comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;*
- b) 5 milioni di euro nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;*
- c) 10 milioni di euro nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.*

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L'albo ministeriale

La Corte di Giustizia Europea, però, ha bocciato la normativa italiana, considerando il limite del capitale di 10 mln, sproporzionato rispetto alle finalità.

Secondo i giudici di Lussemburgo una soglia così elevata non può essere considerata l'unica modalità per dimostrare la serietà e la solvibilità dei concessionari.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 10 MAGGIO 2012
(Cause riunite da C-357/10 a C-359/10)

La gestione diretta

L'alternativa al ruolo è l'ingiunzione potenziata di pagamento regolamentata dal **REGIO** DECRETO N. 639 del 1910 (e, per quanto compatibile dal **Dpr 602/1973**).

L'accesso alla cosiddetta INGIUNZIONE POTENZIATA (che utilizza dichiarazione stragiudiziale del terzo, fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca immobiliare) è consentito sia ai Comuni che alle Società iscritte all'Albo.

L'INGIUNZIONE FISCALE

L'INGIUNZIONE FISCALE RAPPRESENTA IL NUOVO (VECCHIO) STRUMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI.

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE DI FRONTE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (se il credito ha natura tributaria) O DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO (se il credito non ha natura tributaria)

L'INGIUNZIONE FISCALE

Ai sensi della L. 106/2011, infatti, lo strumento coattivo dell'ingiunzione fiscale sostituirà il ruolo per la riscossione, sia delle entrate tributarie che di quelle patrimoniali dei Comuni.

Questo avverrà nel momento in cui cesserà la possibilità di affidare ad Equitalia la riscossione dei tributi locali.

L'INGIUNZIONE FISCALE

NORMATIVA RELATIVA ALL'INGIUNZIONE FISCALE

R.D. 639/1910 Disposizioni relative alla procedura coattiva di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici

- ▣ Norme sul processo esecutivo speciale
- ▣ Disposizioni generali concernenti la fase precedente il pignoramento
- ▣ Disposizioni sulla fase esecutiva

L'INGIUNZIONE FISCALE

D.P.R. 43/1988

- Estensione del sistema della riscossione tramite ruolo anche alle imposte indirette, all'imposta comunale sulla pubblicità, alle tasse di concessione, etc.

D.LGS. 446/1997

- Trasferimento alla potestà regolamentare dei Comuni delle disciplina sui tributi locali
- Possibilità di disciplinare parte dei servizi di riscossione

L'INGIUNZIONE FISCALE

- L'art. 52, comma 6, prevedeva che la riscossione coattiva dei tributi locali venisse effettuata tramite ruolo se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al d.P.R. 43/1998 ovvero alla procedura di cui al R.D. 639/2010 se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata ad altri soggetti esterni.

Art. 229 del D.Lgs. 51/1998

- Attribuzione all'ingiunzione fiscale della cd «esecutività di diritto»

L. 265/2002

- Assimilazione, laddove compatibile, delle disposizioni sull'ingiunzione fiscale alle norme previste per la riscossione a mezzo ruolo (cd. **ingiunzione fiscale potenziata**)

L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale ha sicuramente natura di atto amministrativo e quindi deve essere sufficientemente motivato e deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'atto amministrativo.

L'Ente locale può fare riferimento all'ingiunzione fiscale solo per entrate aventi natura «pubblicistica», cioè laddove agisce con poteri autoritativi, con esclusione delle fattispecie contrattuali ?

L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale, prima, si perfezionava, come atto esecutivo, con la vidimazione del pretore competente per territorio.

Oggi si perfeziona con la notifica all'interessato.

L'INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale qualora non sia conseguente ad un avviso di accertamento cumula in se la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico al procedimento di riscossione coattiva.

Se è preceduta dall'emissione e notificazione di un atto di accertamento o liquidazione, nei quali – se ed in quanto divenuti definitivi e incontestabili – va identificato il titolo esecutivo, conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicitare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria e, come tale,

L'INGIUNZIONE FISCALE

.... resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri dell'impugnazione stessa e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto. (Corte di Cassazione, sent. 8764 del 7 ottobre 1996)

L'INGIUNZIONE FISCALE

GLI ELEMENTI NECESSARI

- ❑ L'INDICAZIONE DEL DEBITORE (generalità, domicilio, vincolo di solidarietà o quota di compartecipazione)
- ❑ L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA
- ❑ IL TERMINE ENTRO CUI ADEMPIERE (30 GIORNI)
- ❑ LA MINACCIA DI ATTI ESECUTIVI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL R.D. 639/1910

L'INGIUNZIONE FISCALE

GLI ELEMENTI NECESSARI

- ❑ LA MOTIVAZIONE (richiamo esplicito e univoco al propedeutico avviso di accertamento o di liquidazione)
- ❑ L'AUTORITA' PRESSO LA QUALE PROPORRE RICORSO ED I TEMPI PER LA PROPOSIZIONE
- ❑ L'INDICAZIONE DELL'UFFICIO CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE
- ❑ L'INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ❑ L'INDICAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA, CON LE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI EVENTUALI INTERESSI E DELL'EVENTUALE RIVALUZIONE

L'Ufficiale della riscossione

In tale contesto sembra restare centrale la figura dell'
UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

L'Ufficiale deve curare la fase esecutiva della
riscossione:

- Pignoramenti
- Vendite
- Etc.

Deve, quindi, assolvere al compiti degli ufficiali
giudiziari.

L'ufficiale della riscossione

La figura dell'ufficiale della riscossione è stata definita dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999 ed è stata posta al centro del nuovo sistema di riscossione coattiva in base a ruolo che punta decisamente alla espropriazione di beni.

L'ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di natura pubblica, svolge, nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.

L'Ufficiale della riscossione

Le norme per l'idoneità alle funzioni dell'Ufficiale esattoriale erano contenute nella legge n. 56/1951, poi modificate dal regolamento di attuazione della legge n. 146/1998.

Il regolamento, emanato con D.P.R. n. 402/2000, stabilisce che gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

L'Ufficiale della riscossione

I requisiti per l'ammissione all'esame sono:

- a) età non inferiore ai diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi;
- c) cittadinanza italiana;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione;
- e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;
- f) godimento dei diritti politici.

L'Ufficiale della riscossione

L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare.

Ai soggetti risultati idonei, a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 402/2000, il prefetto rilascerà il patentino di abilitazione.

I responsabili della riscossione svolgeranno le funzioni relative alla gestione coattiva, fino alla vendita dei beni, attribuita dal decreto ai segretari comunali.

L'Ufficiale della riscossione

In mancanza di tale figura si corre il rischio di vanificare l'attività di recupero.

Ma solo pochi Comuni hanno al proprio interno l'Ufficiale della riscossione e l'unica selezione bandita nel corso dell'ultimo decennio si è conclusa solo dopo cinque anni.

L'Ufficiale della riscossione

Bisogna allora uscire da questa situazione di impasse, magari attribuendo ad un altro soggetto (ad esempio le Regioni o Anci) il compito di organizzare gli esami di abilitazione.

Altrimenti la strada dell'esternalizzazione sembra l'unica via d'uscita, anche se comporta l'indizione di migliaia di gare con una tempistica non breve e un potenziale contenzioso che ne potrebbe derivare.

La gestione associata

La gestione associata del servizio di riscossione è prevista dall'art. 52, comma 5, del D. LGS. 446/1997, inoltre tra le funzioni fondamentali individuate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012 abbiamo:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
- f) L'organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI

L'aggio della riscossione

Gli aggi sulla riscossione dei tributi locali, sottratti all'Agente nazionale della riscossione, sono liberi.

L'aggio della riscossione

L'ART. 52, comma 5, del D. LGS. 446/1997

prevede che l'affidamento

**NON DEVE COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI PER IL
CONTRIBUENTE**

L'aggio della riscossione

L'aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge ed è oggi pari all'8%, *PRIMA ERA AL 9%*, (con possibile ulteriore riduzione al 4%) delle somme iscritte a ruolo, di cui poco più della metà a carico del debitore e la restante parte a carico del creditore, ma solo se cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data l'aggio è interamente a carico del contribuente.

L'aggio della riscossione

La generalità dei Comuni ha inteso questa nel senso che per il contribuente

ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE
FISCALE



ONERE CARTELLA DI PAGAMENTO

L'aggio della riscossione

Molti Comuni hanno posto parte dell'aggio a carico del contribuente, prevedendo anche, nel caso di pagamento oltre il 60° giorno l'aggio sia **INTERAMENTE** a carico del contribuente

L'aggio della riscossione

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3413 DEL 12
GIUGNO 2012

*Il divieto di aggravio economico NON è riferito alla
concorrente procedura di riscossione mediante ruolo
ed ai suoi costi, MA alla procedura fiscale gestita
direttamente dall'Amministrazione*

L'aggio della riscossione

PERTANTO:

ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE
FISCALE, GESTITA DA TERZI O SOCIETA' IN HOUSE

\leq

ONERE RISCOSSIONE GESTITA DIRETTAMENTE DA
COMUNE

L'aggio della riscossione

In genere le società private parlano di richieste assolutamente in linea con il mercato, ma le norme devono prevenire casi patologici.

Al Comune di Taranto, secondo fonti di stampa, sono stati richiesti aggi vicini al 48% per le attività di recupero dell'evasione dei tributi locali.

L'aggio della riscossione

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza n. 84 del 25.09.2012) si è spinta ad annullare una cartella di pagamento, nella quale veniva calcolato un aggio di circa € 8.000.

Secondo i giudici tributari l'aggio non può avere carattere punitivo, in aggiunta alle sanzioni ed agli interessi.

All'Agente della riscossione veniva contestato il fatto di non avere fornito prova della concreta ed effettiva attività per la quale chiedeva un compenso così elevato.

Il riordino della riscossione

RIORDINO CON T. U. DELLA RISCOSSIONE

CORRETTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA ALLA DELEGA FISCALE,

regole pubblicistiche, che vincolino gli affidamenti ai principi di

- Competitività,
- Certezza
- Trasparenza

ed impongano alle società private l'adozione di un codice deontologico, da definire con un decreto del ministero dell'Economia.

Il riordino della riscossione

Gli obiettivi:

- Disciplinare rigidamente il rapporto di servizio fra Comune e società di riscossione
- **Aumentare le responsabilità dei privati** che raccolgono i tributi per conto degli Enti Locali, e che in un quadro pubblicistico potrebbero essere chiamati anche a rispondere dell'eventuale **danno erariale** e a rifondere le entrate della Pubblica amministrazione che sono mancate all'appello a causa di un loro dolo o colpa grave.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma 527:

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma 528:

Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

L'aggio dell'agente della riscossione non rileva ai fini dell'individuazione delle posizioni da annullare automaticamente.

L'ambito oggettivo della sanatoria include:

- ☐ Tributi erariali
- ☐ **Tributi locali**
- ☐ **Multe stradali**
- ☐ Contributi previdenziali
- ☐ Somme di qualsiasi natura

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Non essendoci alcun riferimento specifico, anche le cartelle oggetto di impugnazione, dovrebbero rientrare nella procedura di annullamento.

Secondo un'interpretazione de "Il Sole24Ore", le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, non rientrano tra quelle soggette ad annullamento in quanto il credito da considerare è quello accertato.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Quello che rileva ai fini dell'annullamento è il fatto che si tratti di cartelle non pagate alla data di entrata in vigore della norma.

Lo stato di morosità doveva verificarsi dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma e, quindi, a fine giugno 2013.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

L'annullamento opera di ufficio, senza la necessità di un'istanza del debitore.

Per verificare se la cartella rientra tra quelle da annullare automaticamente occorre verificare se il ruolo è stato reso esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Per i ruoli sottoscritti fino al 31 dicembre 1999 e non riscossi, gli agenti della riscossione sono liberati da qualsiasi responsabilità amministrativa e contabile, salvo, ovviamente, il caso di dolo.

Per queste partite, infatti, non si applica la disciplina sulla inesigibilità dei ruoli.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Normalmente l'agente della riscossione per potere attestare l'inesigibilità di un ruolo deve dimostrare:

- Di avere notificato la cartella entro nove mesi dalla consegna del ruolo
- Di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultati dall'anagrafe tributaria
- Di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive indicate dal creditore.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Normalmente se la società di riscossione non ha adempiuto a tali obblighi resta debitrice nei confronti dell'Ente creditore.

In forza della legge di stabilità 2013, dette procedure non trovano applicazione nei riguardi dei ruoli formati prima del 1999.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE

Per le somme maggiori a 2.000 euro, l'agente di riscossione deve darne notizia all'ente creditore, anche per via telematica.

Il legislatore non ha previsto un termine preciso per tale adempimento e nemmeno ha previsto una formale comunicazione al debitore.

LA LEGGE DI STABILITA' e le CARTELLE INFERIORI A 1.000 EURO

Per le cartelle esattoriali, di importo inferiore a 1.000 euro, emesse dopo il 1° gennaio 2013, la riscossione non può essere attivata prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio, per posta ordinaria, di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.

Durante questi 120 giorni non si può procedere nemmeno all'iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e le CARTELLE INFERIORI A 1.000 EURO

Il comma 544 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013 prevede che l'obbligo di comunicazione ed il rispetto dei 120 giorni non si applica se l'ente locale ha notificato al contribuente la comunicazione di diniego circa la richiesta di sospensione o annullamento della cartella di pagamento, che è oggetto di un'ulteriore disposizione normativa.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la ELIMINAZIONE DEI DUE SOLLECITI

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva elimina la norma del decreto sviluppo (art. 7, comma 2 lett. gg-quinques, d.l. n. 70/2011, convertito con la l. n. 106/2011) che prevedeva il limite di 2.000 euro e la necessità di invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Il contribuente che è destinatario di un qualsiasi atto, di riscossione, cartella di pagamento, atti di natura cautelare, comunicazione di fermo amministrativo, o esecutiva, notifica dell'avviso di vendita immobiliare, può presentare una dichiarazione al concessionario che determina l'immediata sospensione della procedura di riscossione.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

La comunicazione va inviata entro 90 giorni dalla notifica di uno degli atti sopra indicati.

DEVE CONTENERE :

- l'indicazione delle somme iscritte erroneamente a ruolo
- il motivo della richiesta di annullamento

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

LA LEGGE DEFINISCE LE TIPOLOGIE DI ERRORI CHE POSSONO COMPORTARE LA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE


A questo punto, il concessionario della riscossione deve trasmettere, entro dieci giorni, all'ente creditore la dichiarazione presentata, in uno con la documentazione allegata, al fine di ottenere conferma o meno delle ragioni esposte dal contribuente e la trasmissione del relativo atto di sospensione o sgravio.

L'ente impositore, entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del concessionario, è tenuto a inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, una propria comunicazione direttamente al debitore con la quale conferma la correttezza della documentazione presentata ovvero avverte il debitore che la riscossione non può essere sospesa. Nel primo caso l'ente creditore comunica, altresì, al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio, mentre diversamente notizia lo stesso sulla ripresa delle attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Infine, il comma 540 dispone che in caso di mancato invio, da parte dell'ente, della comunicazione al debitore e di mancata trasmissione delle informazioni al concessionario della riscossione, trascorso il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite debitorie sono annullate di diritto, con automatico discarico dei ruoli. Nello stesso termine tali importi debbono essere eliminati dalla contabilità dell'ente creditore.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE



LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali non determina alcuna sanzione e soltanto il mancato invio delle decisioni dell'ente creditore sulla dichiarazione del contribuente determinano, al termine dei 220 giorni, l'annullamento del credito.

Se il contribuente produce una documentazione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un minimo di 258 euro. Lo stesso risponde anche penalmente della falsa dichiarazione presentata.

Al concessionario spetta un controllo esclusivamente formale della domanda, che va inviata, come detto entro 10 giorni, all'ente creditore E QUINDI ANCHE AL COMUNE che deve effettuare **il controllo puntuale delle circostanze documentate** e infine interviene al termine della procedura, trascorsi i 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in caso di silenzio dell'ente, provvede all'annullamento di diritto, con il discarico dei rispettivi ruoli, con annullamento automatico.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

La dichiarazione del contribuente ha due effetti rilevanti:

1. Sospensione immediata della riscossione, indipendentemente dalla veridicità o meno di quanto dichiarato dal contribuente.
2. Annullamento automatico del credito, in caso in cui l'ente creditore non comunichi nei termini previsti, al debitore e al concessionario, il rigetto di quanto indicato nella dichiarazione.

LA LEGGE DI STABILITA' 2013 e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

LE DOMANDE PREGRESSE

Il comma 543 prevede una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni descritte si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, con una responsabilizzazione esclusiva dell'ente. In tal caso, l'ente impositore avrebbe dovuto dare riscontro alla comunicazione del contribuente e al concessionario, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge, e pertanto entro il 29 marzo 2013. E' ugualmente previsto, che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di pubblicazione della legge, le partite sono annullate di diritto, con discarico automatico dei ruoli, con contestuale eliminazione degli importi dalle scritture contabili dell'ente creditore.

LA LEGGE DI STABILITA' e la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Rispetto alle domande pregresse, il COMUNE avrebbe dovuto verificare se negli ultimi anni, almeno dal maggio 2010, fossero pervenute domande di sospensione della riscossione alle quali non si è dato riscontro, ed inviare, entro il 29 marzo, una comunicazione al contribuente sulla correttezza o meno della documentazione prodotta e sulla idoneità o meno della stessa a determinare la sospensione della riscossione, con immediata notizia anche al concessionario della riscossione, al fine della sospensione o delle ripresa delle attività di recupero del credito.

Entro il 6 agosto 2013, le quote oggetto dell'istanza sono state annullate di diritto e il concessionario è tenuto al discarico automatico dei relativi ruoli. Contestualmente tali importi sono eliminati dalle scritture contabili dell'ente, con evidenti effetti sulla responsabilità contabile e disciplinare dei funzionari coinvolti.

LA LEGGE DI STABILITA' ed il COMITATO INDIRIZZO E VERIFICA RISCOSSIONE

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. Lo stesso decreto stabilirà i requisiti dei componenti, le modalità di nomina e la durata dell'incarico.

Il Comitato è composto da:

- magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente,
- un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti:
 - due al Ministero dell'economia e delle finanze,
 - uno all'Agenzia delle entrate,
 - uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 - i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.

LA LEGGE DI STABILITA' ed il COMITATO INDIRIZZO E VERIFICA RISCOSSIONE

IL COMITATO ELABORA ANNUALMENTE I CRITERI

- a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;
- b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

LA LEGGE DI STABILITA' ed il COMITATO INDIRIZZO E VERIFICA RISCOSSIONE

Il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione potrà intervenire, fra l'altro:

- ❑ nell'esame del bilancio;
- ❑ nella gestione del personale dipendente;
- ❑ nell'esame delle strutture informatiche;
- ❑ nel puntuale riversamento allo Stato ed altri Enti impositori delle somme riscosse;
- ❑ nel controllo delle cartelle di pagamento;
- ❑ al controllo dell'operato degli Ufficiali della riscossione, riguardante i bollettari ed i registri cronologici ed i messi notificatori;
- ❑ sulla regolarità delle procedure esecutive (procedure mobiliari, procedure presso terzi, procedure immobiliari, fermo amministrativo dei mobili registrati, procedure concorsuali, accesso dei concessionari agli uffici pubblici ,così detto visto telematico);
- ❑ esame delle comunicazioni e discarico delle quote inesigibili;
- ❑ ai controlli contabili;
- ❑ nel rispetto del segreto d'ufficio;
- ❑ nell'attività di recupero crediti.